

**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di MONTEVARCHI**

Parere n. 23/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEI LIVELLI DEL COMUNE DI MONTEVARCHI RELATIVO ALL'ANNO 2019

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi, riunitosi con mezzi di telecomunicazione, nelle persone del Presidente Pietro Turicchi e dei membri ordinari Marco Giusti e Andrea Niccolai;

PREMESSO

che con PEC Prot. n. 0047377/2019 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019:

- Determinazione dirigenziale n. 842 del 19.09.2019 con la quale è stato provveduto alla costituzione del "Fondo risorse decentrate" relativo all'anno 2019;

RILEVATO

- che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- che la documentazione integrativa richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti è pervenuta con mail del 15/10/2019 e del 07/11/2019;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla costituzione del fondo "Risorse decentrate" del Comune di Montevarchi relativo all'anno 2019;

- quanto previsto dall'art. 67 comma 1 del C.C.N.L del personale del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018,

- che con determinazione dirigenziale n. 624/2018 e successiva determinazione dirigenziale n. 988/2018, è stato provveduto alla ridefinizione dei "Fondi risorse decentrate "parte stabile" relativi agli anni 2016 e 2017, in relazione agli indirizzi espressi dall'ARAN, con orientamento applicativo RAL n. 297 e parere prot. n. 14139/2018, in merito alle previsione recata dall'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018, relativamente all'inserimento nel "Fondo risorse decentrate", delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del C.C.N.L del 22.01.2004;

- che è stato ridefinito il limite di cui dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la rideterminazione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate relative all'anno 2016;

VISTO

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";

- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi

integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.” da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

RILEVATO

che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

PRESO ATTO

che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014; - che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”; - che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”; - che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Montevarchi risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

VISTO

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 17.09.2019;
- l'art. 67 "Fondo risorse decentrate" del C.C.N.L del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
- il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. n. 34/2019;

CONSIDERATO

- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;
- del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107, c. 1 del T.U.E.L.);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 3.01.2019, immediatamente esecutiva, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019-2021;

CONSIDERATO

- quindi la necessità di costituire il "Fondo Riserve Decentrate" del Comune relativo all'anno 2019;
- di dare atto che le risorse come sopra individuate sono state previste nei capitoli relativi alle spese di personale del bilancio di previsione 2019 di cui all'Allegato A al presente parere;
- di dare atto che la costituzione del presente fondo, è stata definita nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 23 del D.L. n. 75/2017 e dall'art. 33 comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019

VISTI

- l'art. 175 del TUEL;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO

altresì il visto della regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio con determina n. 842 del 19/9/2019,

ESPRIME

Parere favorevole alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo risorse decentrate del personale dei livelli del Comune di Montevarchi relativo all'anno 2019.

Il Collegio dei Revisori dei Conti richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate, soprattutto di quelle finanziabili ex art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL del 21/05/2018 avvenga sulla base di verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Montevarchi, 9 novembre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI
(firmato digitalmente)

Dott. Pietro Turicchi (Presidente)

Dott. Andrea Niccolai (Componente)

Rag. Marco Giusti (Componente)

Allegato A

capitolo	impegno	importo risorse stabili	capitolo	impegno	importo risorse variabili	importo risorse variabili FPV
10	1/2019	€ 2.588,67	40	/2019	€ 890,00	€ 210,00
41	2/2019	€ 1.034,93	44	/2019	€ -	
180	5/2019	€ 12.542,67	210	/2019	€ 20.940,00	
220	6/2019	€ 27.733,00	250	/2019	€ 18.000,49	€ -
500	7/2019	€ 16.839,33	530	/2019	€ 106,00	
535	8/2019	€ 2.384,73	550	/2019	€ 100,00	€ 200,00
567	13/2019	€ 11.607,90	572	/2019	€ 42,00	
580	9/2019	€ 23.287,67	610	/2019	€ 255,00	€ 200,00
650	10/2019	€ 23.674,82	680	/2019	€ 2.782,00	€ 300,00
750	11/2019	€ 20.208,80	780	/2019	€ 2.028,00	€ 200,00
860	12/2019	€ 19.461,78	890	/2019	€ 2.455,00	€ 300,00
1045	14/2019	€ 11.452,58	1048	/2019	€ 363,00	
1051	15/2019	€ 15.327,30	1054	/2019	€ 2.366,00	€ 310,00
1280	16/2019	€ 28.295,22	1310	/2019	€ 46.217,00	€ 3.600,00
1680	17/2019	€ 8.226,64	1710	/2019	€ -	
1840	19/2019	€ 12.080,68	1870	/2019	€ 1.374,00	€ 840,00
1975	20/2019	€ 992,54	1995	/2019	€ 432,00	
2505	23/2019	€ 19.654,73	2510	/2019	€ 1.900,00	
2860	24/2019	€ 12.435,21	2890	/2019	€ 10.213,00	€ 650,00
2970	25/2019	€ 20.958,68	3000	/2019	€ -	
3110	26/2019	€ 35.736,10	3140	/2019	€ 650,00	
3280	27/2019	€ 4.532,60	3310	/2019	€ 3.456,00	€ 280,00
3390	28/2019	€ 8.840,62	3420	/2019	€ 679,00	€ -
		€ 339.897,19			€ 115.248,49	€ 7.090,00

capitolo	impegno	importo risorse straordinario	importo risorse straordinario FPV	capitolo	impegno	oneri riflessi * (CPDEL + INAIL)
30	817/2019	€ 4.094,00		20	29/2019	€ 1.847,73
43	818/2019	€ 1.213,00		42	30/2019	€ 548,49
200	819/2019	€ 2.615,00		190	31/2019	€ 8.807,83
240	/2019	€ 5.524,00	€ 4.000,00	230	32/2019	€ 12.506,83
520	821/2019	€ 697,00		510	33/2019	€ 4.304,73
545	/2019	€ 77,00		540	34/2019	€ 625,06
569	822/2019	€ 310,00		568	39/2019	€ 2.918,22
600	823/2019	€ 310,00		590	35/2019	€ 5.820,05
670	824/2019	€ 1.340,00		660	36/2019	€ 7.115,99
770	/2019	€ 765,00		760	37/2019	€ 5.888,46
880	825/2019	€ 1.167,00		870	38/2019	€ 5.632,44
1047	826/2019	€ 450,00		1046	40/2019	€ 2.992,80
1053	827/2019	€ 2.018,00		1052	41/2019	€ 4.809,56
1300	828/2019	€ 7.260,00	€ 890,00	1290	42/2019	€ 20.933,69
1700	829/2019	€ 310,00		1690	43/2019	€ 2.082,94
1860	830/2019	€ 1.374,00		1850	45/2019	€ 3.618,20
1990	831/2019	€ 310,00		1980	46/2019	€ 423,23
2508	832/2019	€ 816,00		2506	49/2019	€ 5.458,46
2880	833/2019	€ 10.438,00		2870	50/2019	€ 8.073,04
2990	834/2019	€ 155,00		2980	51/2019	€ 5.151,74
3130	835/2019	€ 4.459,00		3120	52/2019	€ 9.966,20
3300	836/2019	€ 2.507,00		3290	53/2019	€ 2.686,87
3410	837/2019	€ 1.317,00	€ 600,00	3400	54/2019	€ 2.644,14
		€ 49.526,00	€ 5.490,00			€ 124.856,69

capitolo	impegno	oneri riflessi * (TFS/TFR)	capitolo	impegno	IRAP
20	55/2019	€ 38,27	165	111/2019	€ 643,68
42	56/2019	€ 17,71	167	116/2019	€ 191,07
190	57/2019	€ 288,65	495	117/2019	€ 3.068,30
230	58/2019	€ 726,13	497	118/2019	€ 4.356,89
510	59/2019	€ 412,40	575	119/2019	€ 1.499,60
540	60/2019	€ 56,58	576	120/2019	€ 217,75
568	65/2019	€ 298,02	577	127/2019	€ 1.016,59
590	61/2019	€ 586,01	645	121/2019	€ 2.027,48
660	62/2019	€ 597,16	745	122/2019	€ 2.362,73
760	63/2019	€ 509,44	855	123/2019	€ 1.955,15
870	64/2019	-€ 358,80	985	124/2019	€ 1.962,12
1046	66/2019	€ 293,55	1207	125/2019	€ 1.042,57
1052	67/2019	€ 344,66	1208	126/2019	€ 1.675,46
1290	68/2019	€ 633,46	1367	128/2019	€ 6.950,64
1690	70/2019	€ 200,64	1826	129/2019	€ 725,61
1850	71/2019	€ 287,44	1972	131/2019	€ 1.260,44
1980	72/2019	€ 16,49	2085	132/2019	€ 147,44
2506	75/2019	€ 481,38	2521	135/2019	€ 1.901,51
2870	76/2019	€ 249,27	2965	136/2019	€ 2.812,33
2980	77/2019	€ 458,46	3065	137/2019	€ 1.794,66
3120	78/2019	€ 932,43	3276	138/2019	€ 3.471,83
3290	79/2019	€ 82,15	3367	139/2019	€ 892,13
3400	80/2019	€ 206,23	3456	140/2019	€ 921,11
		€ 7.357,74			€ 42.897,09